

All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici è attribuito il potere di controllare la sussistenza dei requisiti per il rilascio delle attestazioni, con un procedimento che richiede il necessario contraddittorio con l'impresa sottoposta a verifica. Tale procedimento sfocia in un provvedimento con cui l'Autorità incide in maniera penetrante sul potere delle SOA in ordine alle attestazioni, in quanto l'Autorità "indica" in maniera vincolante le "condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato". L'Autorità, dunque, detta alle SOA il contenuto dell'atto da adottare, sia che tale atto sia il rilascio dell'attestazione sia che tale atto sia la modifica o la revoca di un'attestazione già rilasciata, e, in caso di inerzia della SOA, l'Autorità stessa procede all'annullamento ovvero alla modifica dell'attestazione. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. m), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., tra i requisiti di ordine generale necessari per conseguire la qualificazione, rientra la "inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione". Ne discende che le false dichiarazioni sui requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione sono un fatto di tale gravità da essere di per sé ostativo dell'ottenimento dell'attestazione, sicché, a fronte di documentazione di cui è stata accertata la falsità, e dunque preclusiva dell'ottenimento dell'attestazione, correttamente la SOA procede alla revoca dell'attestazione medesima. La circostanza secondo cui la falsità della documentazione non sia imputabile all'impresa in quanto tale non appare rilevante, perché ciò che viene in rilievo, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsità della dichiarazione, indipendentemente da ogni ricerca in ordine all'imputabilità soggettiva del falso. Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di false dichiarazioni va annullata - o revocata - anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione. La suddetta non imputabilità, tuttavia, acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto, in caso di falso non imputabile, ai sensi del richiamato art. 17, comma 1, lett. m), del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.